

TI_GERICHTE 52.2012.263 vom 6. November 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-11-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2012.263

FR: TI_GERICHTE 52.2012.263 du 6 novembre 2012

IT: TI_GERICHTE 52.2012.263 del 6 novembre 2012

Regeste

Revoca di un permesso di dimora CE/AELS

Erwägungen

E. 13

marzo 2012, è stata condannata dal Tribunale di _____ a due anni di reclusione e a € 500 di multa, per truffa. Contro tale sentenza, essa ha interposto appello il 27 aprile successivo. Inoltre si è opposta ad un decreto penale emanato nei suoi confronti il 15 dicembre 2011. Sotto questo aspetto bisogna considerare che in materia di diritto degli stranieri quando occorre valutare il rischio di recidiva di una persona già condannata penalmente, la giurisprudenza ammette la possibilità che le autorità possano tenere conto, anche se con un certo ritegno, di nuove inchieste in corso e questo senza violare la presunzione d'innocenza (cfr. STF 2C_242/2011 del 23 settembre 2011, consid. 2.3; 2C_795/2010 del 1° marzo 2011 consid. 4.3; 2C_561/2008 del 5 novembre 2008 consid. 5.3.1). Ma anche se non si volesse considerare questi due procedimenti penali ancora aperti, le circostanze enunciate in precedenza per le quali è stata condannata dal GIP del Tribunale di _____ il 21 settembre 2011 dimostrano come l'insorgente rappresenti attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società, tale da legittimare la revoca del suo permesso di dimora per ragioni di ordine pubblico. Del resto, non occorre stabilire con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro per adottare misure fondate su motivazioni di ordine pubblico. La questione potrebbe comunque anche rimanere indecisa in quanto, a prescindere da questo aspetto, la revoca si giustificherebbe in ogni caso per i motivi che seguono. 4. 4.1. Secondo l'art. 62 LStr, in relazione con l'art. 24 OLCP, l'autorità può allontanare o respingere uno straniero se sussiste un motivo di revoca - tra l'altro - se egli o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali (lett. a). È quindi possibile revocare o non rinnovare un permesso di dimora o per confinanti CE/AELS anche in caso di inganno delle autorità o quando tale autorizzazione è stata conseguita dando indicazioni false o tacendo scientemente fatti d'importanza essenziale (cfr. Istruzioni dell'Ufficio federale della migrazione concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone, n. 12.2.1, stato al 1° maggio 2011). Ora, il motivo di revoca previsto dall'art. 62 lett. a LStr corrisponde a quello dell'art. 9 cpv. 4 lett. a dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS), la cui giurisprudenza resta applicabile (STF 2C_651/2009 del 1° marzo 2010 consid. 4.1 e 2C_793/2008 del 27 marzo 2009 consid. 2.1). In base a tale disposizione sono considerati essenziali non soltanto i fatti riguardo ai quali l'interessato è espressamente interrogato, ma anche quelli di cui deve conoscere la rilevanza ai fini della decisione sulla concessione del permesso richiesto; egli non è inoltre liberato dal suo obbligo di informare nemmeno quando gli organi preposti,

dando prova della necessaria diligenza, avrebbero potuto accertare essi stessi i fatti determinanti (STF 2C_744/2008 del 24 novembre 2008 consid. 5.1 e 2C_60/2008 del 9 giugno 2008 consid. 2.2.1 con rinvii). Occorre infine che il silenzio in merito a un fatto o l'informazione errata siano finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione di soggiorno o di domicilio richiesta (STF 2C_60/2008 del 9 giugno 2008 consid. 2.2.1 e 2A.33/2007 del 9 luglio 2007 consid. 4.1). Per ammettere una simile intenzione non è però necessario che lo straniero sia sicuro dell'importanza degli stessi; anche in questo caso, è sufficiente che egli ne dovesse riconoscere la rilevanza in base alle circostanze (STF 2C_633/2009 del 22 marzo 2010 consid. 3.1 e 2C_651/2009 del 1° marzo 2010 consid. 4.1.1 con rinvii). In questo senso, non occorre quindi che il richiedente agisca in malafede. 4.2. Come già indicato in narrativa, al momento di chiedere il rilascio del suo permesso di dimora CE/AELS RI 1 aveva indicato alle autorità di non essere mai stata condannata e di non avere procedimenti penali pendenti. Sennonché, l'8 febbraio 2011, nemmeno un mese dopo avere ottenuto l'autorizzazione richiesta, essa è stata posta in stato di detenzione sino al 6 aprile successivo per poi venire condannata dal GIP del Tribunale di _____ il 21 settembre 2011 per il reato di truffa con circostanze aggravanti. Interpellata a due riprese, il 16 novembre 2011 e il 2 gennaio 2012, dalla Sezione della popolazione in merito alla sua situazione dal profilo penale in Italia, la ricorrente è rimasta completamente silente. Fatto, questo, che ha indotto detta autorità a revocarle il permesso di soggiorno sulla base delle informazioni in suo possesso. Nel ricorso inoltrato dinanzi al Consiglio di Stato contro quest'ultima decisione, la ricorrente ha finalmente prodotto il Certificato Penale del Casellario Giudiziale 15 febbraio 2012, dal quale non risultava comunque alcunché (verosimilmente a seguito dell'applicazione dell'art. 175 del Codice penale italiano che prevede la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati). In quell'occasione essa ha quindi affermato che non esisteva alcuna condanna pronunciata nei suoi confronti e che le informazioni su cui si era basato il dipartimento per revocarle il permesso di dimora erano infondate. Il 4 aprile 2012, essa ha poi trasmesso il Certificato dei carichi pendenti della Procura presso il Tribunale di _____, dal quale è emerso che vi erano 3 procedimenti penali aperti nei suoi confronti (n. 012546/10/U; 014658/10/U; 002524/11/U), segnatamente per truffa con circostanze aggravanti (commesse il 20.05.09, 29.05.10 e 18.02.05), contestando i reati che le erano imputati e ribadendo come dal Casellario giudiziale italiano da lei precedentemente prodotto non risultassero condanne a suo carico. È solamente dopo esplicita richiesta del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, venuto a conoscenza anche tramite la stampa che la ricorrente era stata condannata in Italia, che quest'ultima non ha più potuto negare l'evidenza ed ha finalmente trasmesso la sentenza penale 21 settembre 2011 del GIP del Tribunale di _____. Ora, il fatto di sottacere elementi essenziali o fornire false indicazioni alle autorità non comporta automaticamente la revoca del permesso di soggiorno. Dipende in sostanza da cosa si vuole nascondere e dai motivi all'origine di un simile comportamento. Orbene, tenuto conto che l'insorgente ha più volte sottaciuto alle autorità - fino a quando non è stata messa davanti all'evidenza dei fatti dal Consiglio di Stato - l'esistenza di eventi di rilevanza penale sul proprio conto che essa doveva sapere essere essenziali per la conservazione del suo permesso di dimora in Svizzera, si deve ritenere che nel caso di specie appaiono senz'altro riunite le condizioni per la revoca di una simile autorizzazione giusta l'art. 62 lett. a LStr, in relazione con l'art. 24 OLCP. Non possono in effetti sussistere dubbi sul fatto che il comportamento tenuto nell'occasione dalla ricorrente sia stato principalmente dettato dalla sua volontà di ingannare la Sezione della

popolazione in merito alla presenza di circostanze personali suscettibili di non permetterle più di rimanere nel nostro Paese. 5. A questo punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dal dipartimento. RI 1 è stata posta al beneficio di un permesso di dimora nel gennaio 2011. Il suo soggiorno in Svizzera va pertanto considerato di brevissima durata, ritenuto pure che dall'8 febbraio al 6 aprile 2011 è stata detenuta in Italia. Nella vicina Penisola, dove ha risieduto e lavorato sino all'età di 47 anni prima di giungere in Svizzera, possiede invece i suoi principali legami culturali, sociali e familiari, tra i quali i suoi figli. Ne discende che il suo rientro in Italia è perfettamente esigibile. La revoca del suo permesso di dimora rispetta pertanto il principio della proporzionalità. Anche dal profilo dell'adeguatezza essa appare infatti convenientemente ragguagliata all'interesse pubblico volto ad evitare che l'inganno risulti pagante. 6. Infine la ricorrente invoca la parità di trattamento con un altro caso, nel quale il Tribunale federale ha considerato che una persona condannata a 13 mesi di detenzione con la condizionale per ripetuta appropriazione indebita, non costituiva una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico (DTF 131 II 352). Senonché, il caso invocato dall'insorgente si fonda su una fattispecie diversa da quella in esame. La citata vertenza concerne infatti un cittadino italiano di cinquantacinque anni, il quale aveva integralmente soddisfatto le pretese di risarcimento della parte lesa già in corso d'inchiesta. Dal momento dei fatti erano inoltre trascorsi diversi anni, senza che nel frattempo fosse incorso in altre infrazioni. Contrariamente alla presente fattispecie, in quel caso non vi erano inoltre elementi di reticenza come quelli di cui si è parlato al consid. 4. 7. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, già anticipate nella misura di fr. 500.–, sono poste a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: , Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.